

A DELLE ENTRATE
PROVINCIALE DI CAGLIARI
Territoriale di Cagliari 2

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

FARMACIA POLITICA



ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Farmacia Politica (Associazione di promozione sociale)

assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Tuveri n°118, nel Comune di Cagliari, 09219.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli scopi che si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- a) diffondere la cultura del senso civico e dell'impegno sociale nel mondo giovanile e non;
- b) ampliare la conoscenza della cultura sanitario-preventiva, della ricerca, della solidarietà sociale e artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- c) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- d) promuovere la cultura del rispetto e dell'acquisizione dei diritti.

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) mediante assemblea periodica degli associati;
- b) mediante attività di carattere culturale quali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di film e documenti, concerti;
- c) mediante la creazione di tavoli di lavoro atti a far convergere parti eterogenee del mondo sociale;
- d) tramite mostre ed eventi.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Diventare socio non richiede alcuna quota d'iscrizione o di mantenimento per lo stesso verso l'associazione.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 9 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

ART. 8

AGENTE
AGENZIAZIONE
UNIONE

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente,
- Tesoriere

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, chat social ufficiale a cui aderiscono tutti i soci, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Il verbalizzatore sarà nominato, tra i soci, dal Presidente prima dell'inizio dell'assemblea. Il verbalizzatore può accettare o meno l'incarico, in caso di rifiuto si procederà ad una nuova nomina.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione, il Consiglio Direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 - Tesoriere

Il Tesoriere è designato dall'Assemblea tra i soci del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, che disciplina altresì i casi e le modalità di revoca o decadenza dell'incarico.

Il Tesoriere ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengono la gestione economica dell'Associazione, ed in particolare di:

- Verificare la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e l'effettuazione dei relativi pagamenti;
- Esaminare le scritture contabili e gestire il rapporto di comunicazione, documentazione da e verso ogni soggetto al quale sia affidata la gestione delle risorse economiche dell'Associazione;
- Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Presidente e dal Consiglio di Direzione;

ART. 18 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21 - (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 16 - (Bilancio sociale)
Il bilancio sociale dell'Associazione è approvato dall'Assemblea straordinaria convocata a tal fine dal Presidente o dal Vicepresidente, sentito il parere del Collegio di Amministratori. Il bilancio sociale deve essere approvato entro il termine di sessanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Il bilancio sociale deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e reso pubblico. Il bilancio sociale deve essere allegato al bilancio d'esercizio e depositato presso la sede dell'Associazione e reso pubblico. Il bilancio sociale deve essere allegato al bilancio d'esercizio e depositato presso la sede dell'Associazione e reso pubblico.

ART. 17 - Tesoriere
Il Tesoriere è l'organo dell'Associazione incaricato di curare la gestione finanziaria e contabile della stessa. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea straordinaria convocata a tal fine dal Presidente o dal Vicepresidente. Il Tesoriere deve essere eletto per un periodo di tre anni e può essere rieletto. Il Tesoriere deve essere eletto per un periodo di tre anni e può essere rieletto.

ART. 18 - (Bilancio sociale)
Il bilancio sociale dell'Associazione è approvato dall'Assemblea straordinaria convocata a tal fine dal Presidente o dal Vicepresidente. Il bilancio sociale deve essere approvato entro il termine di sessanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Il bilancio sociale deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e reso pubblico. Il bilancio sociale deve essere allegato al bilancio d'esercizio e depositato presso la sede dell'Associazione e reso pubblico.

ART. 19 - (Bilancio sociale)
Il bilancio sociale dell'Associazione è approvato dall'Assemblea straordinaria convocata a tal fine dal Presidente o dal Vicepresidente. Il bilancio sociale deve essere approvato entro il termine di sessanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Il bilancio sociale deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e reso pubblico. Il bilancio sociale deve essere allegato al bilancio d'esercizio e depositato presso la sede dell'Associazione e reso pubblico.

ART. 20 - (Bilancio sociale)
Il bilancio sociale dell'Associazione è approvato dall'Assemblea straordinaria convocata a tal fine dal Presidente o dal Vicepresidente. Il bilancio sociale deve essere approvato entro il termine di sessanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Il bilancio sociale deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e reso pubblico. Il bilancio sociale deve essere allegato al bilancio d'esercizio e depositato presso la sede dell'Associazione e reso pubblico.

ART. 21 - (Bilancio sociale)
Il bilancio sociale dell'Associazione è approvato dall'Assemblea straordinaria convocata a tal fine dal Presidente o dal Vicepresidente. Il bilancio sociale deve essere approvato entro il termine di sessanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Il bilancio sociale deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e reso pubblico. Il bilancio sociale deve essere allegato al bilancio d'esercizio e depositato presso la sede dell'Associazione e reso pubblico.

ART. 22 - (Bilancio sociale)
Il bilancio sociale dell'Associazione è approvato dall'Assemblea straordinaria convocata a tal fine dal Presidente o dal Vicepresidente. Il bilancio sociale deve essere approvato entro il termine di sessanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Il bilancio sociale deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e reso pubblico. Il bilancio sociale deve essere allegato al bilancio d'esercizio e depositato presso la sede dell'Associazione e reso pubblico.

ART. 23 - (Bilancio sociale)
Il bilancio sociale dell'Associazione è approvato dall'Assemblea straordinaria convocata a tal fine dal Presidente o dal Vicepresidente. Il bilancio sociale deve essere approvato entro il termine di sessanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Il bilancio sociale deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e reso pubblico. Il bilancio sociale deve essere allegato al bilancio d'esercizio e depositato presso la sede dell'Associazione e reso pubblico.

ART. 24 - (Bilancio sociale)
Il bilancio sociale dell'Associazione è approvato dall'Assemblea straordinaria convocata a tal fine dal Presidente o dal Vicepresidente. Il bilancio sociale deve essere approvato entro il termine di sessanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Il bilancio sociale deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e reso pubblico. Il bilancio sociale deve essere allegato al bilancio d'esercizio e depositato presso la sede dell'Associazione e reso pubblico.